



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

*Il Direttore Generale*

FM/COO:dt

Roma, 27 aprile 2020

**Spett.le  
Consiglio dell'Ordine dei dottori  
Commercialisti e degli esperti contabili di  
Venezia  
Santa Croce 494  
30135 VENEZIA**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: PO 10/2020\_ Tirocinio in convenzione*

Con il quesito del 4 febbraio scorso, integralmente riformulato il successivo 26 febbraio, si chiedono chiarimenti in merito ai requisiti per l'accesso al tirocinio in convenzione da dottore commercialista. In particolare, si chiede se, ai fini della iscrizione nel registro sez. A, per i possessori di laurea L33 non convenzionata nell'ambito dell'accordo con l'Università Ca' Foscari vada effettuato il controllo dei crediti formativi previsti dall'articolo 5, comma 2, lett. c) della convenzione siglata dall'Ordine di Venezia (articolo corrispondente all'art. 4, co. 2, lett. c della convenzione quadro 2014).  
In merito si osserva quanto segue.

Innanzitutto, si premette che i principi generali dettati dalla convenzione quadro 2014 tra Consiglio nazionale, Miur e Ministero della Giustizia (di seguito CQ 2014) come requisiti minimi non possono essere derogati in sede di attuazione e applicazione della convenzione a livello locale da parte degli Ordini con i vari atenei<sup>1</sup>.

Ciò posto, è possibile fornire in questa sede una interpretazione della suddetta convenzione quadro, nel caso di specie con riferimento ai requisiti richiesti per l'accesso al tirocinio da dottore commercialista, attuati dall'art. 5 della convenzione siglata da codesto Ordine e vigente al momento della formulazione del quesito (convenzione 22 luglio 2015 con l'Università Ca' Foscari).

L'art. 4 della CQ 2014 prevede tra i requisiti per l'accesso al tirocinio da dottore commercialista, oltre naturalmente all'iscrizione ad un corso di laurea magistrale in convenzione, il possesso di una laurea

---

<sup>1</sup> Nella premessa della CQ 2014 si afferma che le indicazioni minime in essa previste "dovranno in ogni caso essere osservate dagli Ordini territoriali e dalle Università nella stipula delle singole convenzioni".

## CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI 2/2

triennale delle classi L18<sup>2</sup> o L33<sup>3</sup> (comma 2, lett. a) e l'acquisizione nei predetti corsi di laurea dei crediti previsti dalla tabella 1 della stessa convenzione quadro (comma 2, lett. c). Il possesso di laurea triennale di altra classe (intendendosi con "laurea triennale in altra classe" una laurea triennale di classe diversa da L18 o L33) è requisito che consente, in presenza degli altri richiesti, l'iscrizione in sezione A del registro purché siano stati colmati i debiti formativi richiesti dall'Ordinamento didattico per l'accesso alle lauree magistrali in convenzione.

In sede di valutazione della istanza di iscrizione nel registro del tirocinio, pertanto, il controllo dei crediti previsti dall'articolo 1 della CQ 2014 deve essere effettuato in relazione a tutti gli aspiranti tirocinanti che siano in possesso di una laurea delle classi L18 e L33. L'art. 4, comma 2, lettera a) della C.Q. 2014 non si riferisce, infatti, alle sole lauree triennali "convenzionate" delle classi 18 e 33 ma a tutte le lauree triennali delle classi L18 e L33 (convenzionate e non), conseguite presso qualsiasi università<sup>4</sup>. Ciò posto la risposta al primo quesito è di segno positivo (la verifica dei CFU va effettuata in relazione ad un soggetto in possesso di laurea L33 non convenzionata con l'Università ca' Foscari).

Quanto infine al recupero dei crediti previsti dall'articolo 4 comma 3, della CQ 2014, esso può avvenire solamente con riferimento ai crediti che siano stati conseguiti nelle lauree triennali delle classi L18 ed L33 (convenzionate e non) in eccesso rispetto a quelli previsti dalla tabella dell'art. 1 della stessa convenzione quadro.

Con i migliori saluti.

Francesca Maione



---

<sup>2</sup> Classe di laurea definita ai sensi del DM 22 ottobre 2004, n. 270, corrispondente alla classe 17 Scienze dell'economia e della gestione aziendale - ex DM 3 novembre 1999, n. 509.

<sup>3</sup> Classe di laurea definita ai sensi del DM 22 ottobre 2004, n. 270, corrispondente alla classe 28 - Scienze economiche - ex DM 3 novembre 1999, n. 509.

<sup>4</sup> In questo senso la convenzione 2015 siglata da codesto Ordine, non menzionando come requisito il possesso della laurea triennale della classe L33, ma solo quello della laurea classe L18 (in quanto unica classe convenzionata alla data della stipula dell'accordo con la Università ca' Foscari) appare discostarsi da quanto previsto dalla CQ 2014 che, come chiarito, si riferisce a tutte le lauree triennali L18 ed L33, presso qualsiasi università conseguite.